



Delibera n. 240 - seduta consiliare del 25/11/2021

Costituzione in giudizio nel ricorso in Corte di Cassazione proposto dalla dott. Omissis avverso il provvedimento n. 31572971s emesso dalla Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sanzione disciplinare irrogata dall'Ordine con delibera 236 del 23/11/2017. Affidamento di incarico all'Avv. Federico Gualandi – CIG ZE9341EA6A

Presenti: Bace Denita, Cavallari Giulia, Cavina Ambra, Fierro Carmelina Angela (rapp. Sez. B), Frati Fulvio, Langella Achille, Lazzerini Ruben, Manfredini Elisabetta, Raimondi Gabriele, Salati Mattia, Valletta Luana, Vasari Daniele, Vianello Luciana.

Assenti: Nanetti Cristina, Rebecchi Daniela.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale *"Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"*;

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 196 del 28/12/2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche, per brevità, *"Linee Guida n. 4"*);

Visto l'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»* (Decreto Semplificazioni);

Richiamato altresì il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020.

Richiamato il proprio atto di delibera n. 236/2017 del 23/11/2017 con il quale è stata irrogata al dott. Omissis la sanzione della sospensione per un periodo di quindici giorni dall'esercizio della professione.



Premesso che il dott. Omissis ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Bologna e, successivamente, innanzi alla Corte d'Appello, avverso la delibera n. 236 del 23/11/2017, perdendo la causa in entrambi i gradi di giudizio e venendo altresì condannato a rifondere al resistente le spese di lite;

Dato atto che in data 02 Novembre u.s. (rif. ns. prot. n. 3853 del 02/11/2021) l'Avv. Sara Saguatti ha trasmesso all'Ordine il ricorso in Cassazione proposto dal dott. Omissis avverso il provvedimento n. 31572971s emesso dalla Corte d'Appello di Bologna, che aveva confermato la sanzione disciplinare irrogata dall'Ordine con delibera 236 del 23/11/2017;

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per difendere il provvedimento del Consiglio assunto con delibera n. 236/2017;

Considerato che risulta necessario conferire apposito incarico ad un Avvocato cassazionista;

Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 17 del 18/02/2021, sono state pianificate le esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2021, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell'affidamento degli stessi;

Considerato che, nella succitata delibera, il Consiglio ha individuato, tra i servizi necessari, i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), nn. 1 (incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite), 2 (servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale) e 5 (servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri) del D.lgs. n. 50/2016.

Visti i criteri stabiliti dal Consiglio nella delibera n. 17 del 18/02/2021 per l'affidamento dei servizi legali di cui sopra (costo massimo complessivo e possibilità di procedere tramite affidamento diretto).

Considerato che, a seguito del ricorso presentato presso la Corte D'Appello da parte del dott. Omissis, il Consiglio con delibera n. 134/2019 ha conferito incarico per la difesa dell'Ordine all'Avv. Sara Saguatti, collaboratrice dello studio legale Gualandi & Minotti;

Richiamate altresì le Linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Tenuto conto che l'affidamento diretto all'Avv. cassazionista Federico Gualandi dello Studio legale Gualandi & Minotti, collaboratore della consulente già affidataria che ha maturato esperienza in materia e ha già difeso con successo questo Ordine nei precedenti gradi di giudizio, risponde ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 3.1.4.1 delle linee guida n. 12 dell'Anac, sopra citate.

Dato atto che, a questo proposito, è stato chiesto un preventivo all'Avv. Federico Gualandi dello studio legale Gualandi & Minotti e che l'offerta pervenuta in data 22/11/2021, prot. n. E21-4168, per attività di assistenza nel ricorso in oggetto prevede un onorario di € 7.630,00 oltre spese generali 15%, cassa previdenziale, iva e domiciliazione in Roma di € 366,00 per un totale complessivo di € 11.597,47.

Considerato che il preventivo dello Studio legale Gualandi & Minotti rientra nei limiti stabiliti dalla delibera consiliare n. 17 del 18/02/2021.

Richiamato l'art. 18 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020.



Sentito il Tesoriere;

Accertato che l'importo dell'affidamento è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2021, come voce di costo da imputare sul capitolo 14.11 – Consulenze legali e amministrative e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 14.11 bilancio 2021 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

Ritenuto opportuno per le ragioni sopra esposte procedere all'affidamento di apposito incarico all'Avv. Federico Gualandi dello Studio legale Gualandi & Minotti per attività di assistenza nel ricorso in Corte di Cassazione proposto dal dott. Omissis;

A voti: Favorevoli all'unanimità (13)

DELIBERA

- La costituzione in giudizio dell'Ordine a seguito del ricorso in Corte di Cassazione proposto dalla dott. Omissis avverso il provvedimento n. 31572971s emesso dalla Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sanzione disciplinare irrogata dall'Ordine con delibera 236 del 23/11/2017;
- l'affidamento diretto di apposito incarico all'Avv. Federico Gualandi dello Studio legale Gualandi & Minotti per attività di assistenza nel ricorso citato, al costo di € 7.630,00 oltre spese generali 15%, cassa previdenziale, iva e domiciliazione in Roma di € 366,00, per un totale complessivo di € 11.597,47
- Di imputare la spesa pari ad € 11.597,47 onnicomprensivi da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2021, sul cap. 14.11 – Consulenze legali e amministrative.
- Di dare atto che lo studio legale possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e l'assenza del conflitto di interessi, già verificati;
- Di dare atto che successivamente al conferimento dell'incarico, la procura ad litem sarà sottoscritta dal Presidente;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Il Segretario
(Dott.ssa Denita Bace)

Il Presidente
(Dott. Gabriele Raimondi)

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti